

**CONVENZIONE  
FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ  
DI PEDIATRIA E NEONATOLOGIA**

**TRA**

**L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

- Istituzione della Santa Sede con sede legale a Roma Piazza Sant’Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 – privo di partita IVA – parte anche denominata “OPBG”, in persona del Dott. Massimiliano Raponi, nella sua qualità di Direttore Sanitario e come tale munito di idonei poteri di firma

**E**

- **L’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, con sede legale a Viterbo, Via Enrico Fermi 15, Codice Fiscale 01455570562, nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Direttore Generale Dott. Egisto Bianconi, con deliberazione n. 26/2025, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni

*PREMESSO CHE:*

- con la Nota n. 37566 del 30/04/2025 la ASL di Viterbo ha richiesto il rinnovo annuale dell’accordo finalizzato all’erogazione di prestazioni specialistiche pediatriche e neonatologiche;
- l’OPBG è una Istituzione della Santa Sede che svolge attività assistenziale e caritatevole finalizzata alla cura dei pazienti in età pediatrica;
- l’OPBG, per effetto dell’art. 4 del D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii. e della Legge n.187 del 18 maggio 1995, di ratifica ed esecuzione dell’accordo del 15 febbraio 1995 tra il Governo Italiano e la Santa Sede, è incardinato nel Sistema Sanitario Italiano;
- l’OPBG, riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina della pediatria, svolge attività di ricerca, diagnosi, ricovero e cura nelle diverse specialità per soggetti in età pediatrica ed evolutiva. L’OPBG promuove, altresì, il continuo progresso nelle metodiche diagnostiche e nelle terapie per il raggiungimento dei più elevati livelli scientifici e clinici;
- l’OPBG, in ragione dell’elevato livello di specializzazione, collabora con soggetti, enti ed istituzioni pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per l’esecuzione di attività di assistenza, cura e ricerca, nell’ottica del perseguitamento della finalità costitutiva dell’OPBG;
- l’OPBG, in coerenza con la propria finalità costitutiva ed in ragione delle attività di assistenza, cura e ricerca in favore dei pazienti in età pediatrica, collabora alla realizzazione del bene materiale e spirituale della popolazione;
- l’OPBG ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere l’accordo di rinnovo in parola, nonché a rendere attività nelle more della formalizzazione dell’atto;

- la presente convenzione ha quindi anche carattere ricognitivo e di definizione formale dell'attività svolta dall'OPBG e prestata alle condizioni economiche e secondo le modalità indicate disciplinate come segue;

*CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:*

***ART. 1***  
***Premessa***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

***ART. 2***  
***Tipologia di prestazioni***

L'OPBG si impegna a rendere prestazioni specialistiche pediatriche e neonatologiche nei confronti dei pazienti del Presidio Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo. Le attività saranno svolte per il tramite del personale medico dell'OPBG, in considerazione dell'esperienza maturata nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

***ART. 3***  
***Condizioni generali***

L'ASL metterà a disposizione le attrezzature, il personale di supporto occorrente e quant'altro possa necessitare per lo svolgimento delle attività individuate come oggetto della presente Convenzione.

L'ASL garantisce, inoltre, la piena conformità delle strutture e degli spazi che saranno posti a disposizione dei Medici dell'OPBG agli standard di sicurezza e di igiene ambientale, con particolare riguardo alla sussistenza di requisiti tecnici, impiantistici, tecnologico-strumentali ed igienico-ambientali.

Le Parti garantiscono la piena sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla vigente disciplina del Servizio Sanitario Nazionale; garantiscono inoltre che le risorse che saranno incaricate delle attività pertinenti alla collaborazione oggetto della presente convenzione opereranno nel rispetto di tale disciplina e di quella applicabile a ciascuna Parte.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici specialisti dell'OPBG, secondo le indicazioni impartite dal Referente dell'ASL di cui al successivo art. 9 nel rispetto di ogni obbligo di legge anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di tutela della riservatezza dei dati e di deontologia professionale.

***ART. 4***  
***Modalità di svolgimento delle attività***

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare prestazioni specialistiche pediatriche e neonatologiche presso il Presidio Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo, con l'impegno dell'OPBG di garantire lo svolgimento di turni di 12 ore feriali diurni dal lunedì al venerdì in numero massimo di 15 al mese per la Pediatria e di 4 al mese per la Neonatologia da parte

del proprio personale medico.

Le prestazioni professionali saranno rese dai Medici dell'OPBG di concerto con l'ASL secondo una turnazione che verrà predisposta dall'OPBG medesimo sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Eventuali modifiche alla turnazione non potranno essere richieste dall'ASL se non con un preavviso minimo di 10 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine di preavviso, nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'OPBG in relazione alla mancata copertura dell'accesso interessato.

Le menzionate prestazioni, che si esplicheranno unicamente nell'ambito di attività cliniche elettive, saranno effettuate dall'OPBG nei locali dell'ASL anche mediante l'utilizzo del materiale e delle apparecchiature messi a disposizione dall'ASL stessa, nonché con il supporto del personale sanitario (infermieri, tecnici ecc.) dell'ASL. Le prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate dal personale dell'OPBG, nel rispetto del riposo garantito per legge.

#### ***ART. 5*** ***Corrispettivo***

La ASL di Viterbo, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere a OPBG un compenso orario di € 80,00 (ottanta/00) ed un rimborso delle spese di viaggio quantificate in € 40,00 (quaranta/00) ad accesso.

Gli accessi saranno certificati dal Referente dell'ASL e verificati dal Referente dell'OPBG indicati al successivo art. 9; la rendicontazione delle ore effettivamente prestate dovrà essere trasmessa dal Referente dell'ASL entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica [stefano.calamelli@opbg.net](mailto:stefano.calamelli@opbg.net) per consentire l'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'OPBG.

#### ***ART. 6*** ***Pagamenti***

La ASL di Viterbo provvederà a versare all'OPBG, tramite bonifico bancario, le somme spettanti all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS sul c/c bancario CODICE IBAN IT54 T030 6905 0201 0000 0063 876 (SWIFT:BCITITMM700), entro 30 giorni dall'emissione di fattura trimestrale da parte dell'OPBG medesimo, in base al riepilogo trimestrale delle prestazioni di cui al precedente art. 5. La fatturazione trimestrale sarà per singolo medico, con distinzione tra attività svolta e rimborso spese di viaggio, di cui all'art.5.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore dell'OPBG, salvo maggiori spese, senza necessità di formale costituzione in mora.

Resta altresì inteso che la ASL non potrà eccepire a giustificazione di eventuali ritardi o omissioni di pagamento l'eventuale inadempimento da parte degli utenti o delle eventuali Compagnie assicurative degli stessi.

L'ASL si impegna a saldare gli importi eventualmente dovuti all'OPBG in virtù di pregresse attività svolte in suo favore dall'OPBG e ciò prima della sottoscrizione della presente convenzione che, in assenza, non potrà essere formalizzata.

L'ASL, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, si impegna ad aprire e inviare all'OPBG un ordine elettronico (NSO annuale) per un impegno di spesa di importo almeno corrispondente al numero di prestazioni massime previste per l'anno solare. Tale previsione è condizione indispensabile per dare esecuzione alla convenzione.

#### ***ART. 7*** ***Aspetti assicurativi***

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei danni derivanti a terzi nella conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzati per l'attività dedotta nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi per infortunio e per responsabilità civile professionale dei Medici dell'OPBG per le attività svolte in virtù del presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa. Assume inoltre a proprio carico l'onere connesso alla copertura dei rischi inerenti l'utilizzo del mezzo di trasporto privato utilizzato dal personale dell'OPBG per svolgere le attività previste nel presente accordo, con copertura assicurativa o con modalità alternativa.

L'ASL garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) sollevando l'OPBG da qualsiasi onere relativo.

In relazione alle attività oggetto della presente convenzione, pertanto, l'OPBG ed i suoi Medici saranno tenuti indenni e comunque manlevati da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole connessa a pretese di risarcimento di qualunque natura e da chiunque avanzate nei confronti degli stessi in qualunque sede ivi compresa quella giudiziale.

#### ***ART. 8*** ***Durata, rinnovo e recesso***

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di ultima sottoscrizione.

Vista la natura ricognitiva del presente atto, le attività svolte nelle more della sottoscrizione della convenzione si intendono disciplinate da quest'ultima.

Previa positiva valutazione e autorizzazione procedurale dell'OPBG, la convenzione potrà essere rinnovata, mediante accordo scritto firmato da soggetti muniti di idonei poteri, esclusivamente su espressa volontà delle parti e a seguito di specifica richiesta da effettuare, di norma, almeno due mesi prima della scadenza.

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta all'altra

parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da comunicarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima.

In caso di recesso, l'OPBG avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate e riconosciute dall'ASL.

Resta altresì inteso che, alla data di cessazione della presente convenzione, saranno fatte salve le attività già espletate dall'OPBG o per le quali l'OPBG medesimo abbia assunto degli impegni e che, di conseguenza, l'ASL si impegna, sin da ora, a corrisponderne gli importi.

#### *ART. 9 Referenti*

L'OPBG individua quali propri Referenti:

- Referenti specialistici: il Prof. Alberto Villani, Responsabile pro-tempore della UOC Pediatria Generale e il Dott. Andrea Dotta, Responsabile pro-tempore della UOC TIN che garantiscono la corretta implementazione e il relativo monitoraggio della Convenzione per tutto quanto concerne la compiuta erogazione delle prestazioni e la connessa gestione operativa anche assicurando tutto quanto necessario per il rispetto dei correlati obblighi normativi, ivi inclusi quelli in materia di protezione dei dati personali. Il tutto garantendo anche le informazioni di natura meramente operativa, funzionali alla erogazione e/o acquisizione della prestazione, da fornire alla controparte.
- Referente amministrativo: il Dott. Angelo Iunco, Responsabile pro-tempore della Funzione Contabilità, Tesoreria e Bilancio, che garantisce la corretta implementazione e il relativo monitoraggio della Convenzione per tutto quanto concerne gli aspetti amministrativi, con particolare riferimento ai processi di fatturazione. Il tutto garantendo anche le correlate informazioni da fornire alla controparte.
- Referente di coordinamento: il Dott. Stefano Calamelli, Responsabile pro-tempore della Funzione LAPI e Coordinamento Convenzioni Area Sanitaria, che garantisce la corretta implementazione e il relativo monitoraggio della Convenzione per gli ulteriori aspetti che non siano di natura strettamente specialistica ed operativa o amministrativa propria del Referente specialistico o del Referente amministrativo. Il tutto garantendo ogni connessa interlocuzione con la controparte anche afferente agli adempimenti normativi ivi inclusi quelli in materia di protezione dei dati personali.

La ASL di Viterbo indica quali propri Referenti:

- il Dott. Giorgio Bracaglia, Direttore UOC Pediatria, al quale competono le attività di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità nonché ogni altro adempimento tecnico-sanitario relativo all'esecuzione della convenzione;

- la Dott.ssa Annunziata Minopoli, Direttore UOC Affari Generali, che coordinerà gli aspetti di natura amministrativa correlati all’attività svolta al fine di garantire il corretto presidio su tutti i connessi aspetti.

***ART. 10***  
***Variazioni***

Le prestazioni non espressamente disciplinate nell’oggetto del presente contratto dovranno essere oggetto di separata pattuizione. Le eventuali integrazioni e/o modifiche dovranno essere espressamente concordate tra le Parti e risultare da atto scritto da parte dei rispettivi rappresentanti legali o procuratori muniti di idonei poteri. Conseguentemente, qualunque prestazione richiesta dall’ASL eccedente i limiti della presente Convenzione o dalla stessa difformi non verrà fornita dall’OPBG, in quanto da ritenersi non prevista dalla stessa e, come tale, non dovuta.

***ART. 11***  
***Registrazione***

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese della eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

***ART. 12***  
***Codice Etico***

L’OPBG ha adottato un proprio Codice etico disponibile sul sito web  
[www.ospedalebambinogesu.it](http://www.ospedalebambinogesu.it)

Ciascuna Parte si impegna ad agire nell’esecuzione del contratto nel rispetto della normativa vigente con correttezza e trasparenza evitando nel contesto del rapporto con l’Ospedale comportamenti, atti od omissioni che possano configurarsi quale *mala gestio* con finalità illecita e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per l’altra parte o il proprio personale responsabilità da atto illecito.

L’inoservanza degli obblighi e degli impegni sopra indicati costituisce inadempimento contrattuale con facoltà per la Parte non inadempiente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

***ART. 13***  
***Trattamento dati personali***

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito “RGPD”) e nel D. Lgs. n. 196/2003 e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza proporzionato al rischio.

Nell’instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla presente convenzione, i dati personali trattati si riferiscono ai pazienti della ASL (di seguito “pazienti”) e a dipendenti, collaboratori e comunque qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte.

Con riferimento al trattamento dei dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali all'instaurazione ed esecuzione del rapporto disciplinato dalla Convenzione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Con riferimento al trattamento dei dati personali dei pazienti effettuato nell'ambito delle prestazioni di cui al precedente art. 2, l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo si qualifica come Titolare del trattamento e nessun dato personale verrà condiviso con OPBG. I Medici Specialisti OPBG saranno individuati dalla ASL quali persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del RGPD.

#### ***ART. 14*** ***Controversie***

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nella impossibilità di raggiungere un accordo, espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano e successivi gradi con applicazione delle norme sostanziali e procedurali vigenti in quello Stato, così derogandosi alla giurisdizione del Giudice Italiano.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale Viterbo  
Il Direttore Amministrativo  
Dott.ssa Simona Di Giovanni

Roma, li \_\_\_\_\_

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  
Il Direttore Sanitario  
Dott. Massimiliano Raponi